



DCA - SETTORE GARE - UGL
Rep. Determine
9.1 - Chiarimenti

G01192 - SGa 23_673

PNRR - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART.71 DEL D.LGS.36/23 PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA EDILIZIA PER SVILUPPO PROGETTO IRIS, PRESSO IL POLO LASA, EDIFICIO N. 35110, SITO IN VIA FRATELLI CERVI N. 201, SEGRATE

CIG B062B30175

CUI L80012650158202300001

CUP I43C21000230006

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 1

D1. Vorremmo cortesemente avere conferma che la nostra impresa detenendo una SOA OG1 IV bis, può partecipare solo in RTI con Imprese che detengono le altre classi richieste, ovvero non è possibile partecipare in forma singola dichiarando di subappaltare le altre classi ad imprese qualificate con proprie SOA.

R1. Si ricorda che ai fini della partecipazione alla presente procedura sono richieste, oltre alla categoria prevalente *OG 1 IV bis*, anche le ulteriori categorie scorporabili: *OG11 Classe III bis*, *OS4 Classe I*, *OS13 Classe III*.

Qualora l'Operatore economico non possieda in proprio le categorie scorporabili individuate dal Disciplinare di Gara, per partecipare alla procedura potrà alternativamente:

- soddisfare la qualifica per le categorie scorporabili non possedute, mediante costituzione di RTI di tipo verticale;
- subappaltare per intero la/e categoria/e non posseduta/e ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione (subappalto al 100% qualificante).

Nel caso di subappalto parziale o totale delle lavorazioni scorporabili, sarà necessario possedere la qualifica per la categoria prevalente OG1 per una classe incrementata degli importi subappaltati.

Segnatamente, come precisato a pag. 21 del Disciplinare di gara, in caso di subappalto totale di tutte le lavorazioni scorporabili sarà indispensabile il possesso della categoria:

- OG 1 classe V considerato l'incremento del 20% - importo massimo coperto € 6.198.000
- OG 1 classe VI o superiore, qualora non si possa utilizzare l'incremento del 20% ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'All. II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Con specifico riferimento al caso concreto prospettato nel presente quesito, l'Operatore economico in possesso della sola categoria prevalente OG1 classe IV bis potrà alternativamente partecipare in RTI di tipo verticale o utilizzare l'istituto del subappalto, nel rispetto dei limiti sopra illustrati e previsti dalla normativa vigente.

Milano, 20/02/2024

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE DELEGATA
Dott.ssa Fabrizia Morasso